

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Dr. Peter Winkler
Dr. Stefan Sandrini

Dr. Stefan Engele

Dr. Martina Malfertheiner

Dr. Alfredo Molinari

Dr. Massimo Moser

Dr. Oskar Malfertheiner

Rag. Stefano Seppi

Dr. Andrea Tinti

Mitarbeiter - Collaboratori

Dr. Karoline de Monte

Dr. Iwan Gasser

Dr. Stephanie Vigl

numero:

09i

del:

2017-01-20

autore:

Rag. Stefano Seppi

Dr. Peter Winkler

Circolare

A tutti i nostri clienti

Finanziaria 2017

Di seguito Vi proponiamo una sintesi delle principali novità apportate dalla Legge Finanziaria 2017¹, c.d. “Legge di bilancio 2017”.

1 Proroga detrazioni fiscali del 50% e 65%²

Sono state prorogate fino al 2017 le detrazioni per:

- interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- interventi di riqualificazione energetica

alle condizioni previste per il 2016.

Relativamente agli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali la detrazione è stata estesa alle spese sostenute fino al 2021, e sono inoltre state previste delle maggiori detrazioni³ pari al:

- 70% per gli interventi che interessano “l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo”;
- 75% per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva.

Al fine della fruizione delle maggiorazioni, le condizioni sopra riportate devono essere asseverate da un professionista abilitato.

Sono state rivisitate ed aumentate le detrazioni fiscali per le spese sostenute dal 1.1.2017 al 31.12.2021 per interventi su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità riferite a costruzioni abitative e ad attività produttive⁴.

2 Bonus mobili ed elettrodomestici⁵

La detrazione IRPEF per i soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della relativa detrazione, è ora riconosciuta⁶:

1 Legge nr. 232 del 11.12.2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21.12.2016

2 Art. 1, c. 2 e 3

3 Nuovo comma 2-quater dell'art. 14 del DL n. 63/2013

4 Commi da 1-bis a 1-quater dell'art. 16 del DL n. 63/2013

5 Art. 1, c. 2

6 Nuovo comma 2 dell'art. 16 del DL n. 63/2013

- limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall'1.1.2016;
- per le spese sostenute nel 2017.

La detrazione è del 50% su una spesa massima di € 10.000 ed è fruibile in 10 quote costanti; l'ammontare della spesa detraibile è computata indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

3 Bonus riqualificazione alberghi⁷

È stato confermato anche per il 2017 e 2018 il credito d'imposta a favore delle strutture alberghiere⁸ nella misura del 65% delle spese sostenute; è ora previsto che gli interventi debbano avere anche le finalità di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica e per l'acquisto mobili ed elettrodomestici.

Sono state inserite tra i beneficiari del credito anche le strutture che svolgono attività agrituristica.

Il credito è ripartito in 2 quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati.

Entro il 1.3.2017 sarà aggiornato il Decreto⁹ contenente le disposizioni attuative del bonus in esame.

4 Proroga maxi-ammortamenti (+40%)¹⁰

È stata prorogata al 2017 la possibilità a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi di incrementare il relativo costo di acquisizione del 40% al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing. È inoltre possibile considerare gli acquisti effettuati oltre il 31.12.2017, ma entro il 30.6.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione.

Sono esclusi dall'agevolazione in esame i veicoli a deducibilità limitata¹¹ e i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti¹².

5 Iper-ammortamenti (+150%)¹³

Come abbiamo già avuto modo di chiarire dettagliatamente in una ns. recente circolare¹⁴, al fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave "Industria 4.0" è stata istituita una nuova maggiorazione del 150% (c.d. iperammortamento) per l'acquisto di beni ad alto contenuto tecnologico, portando così il costo ammortizzare al 250% del costo di acquisto.

Al fine di poter usufruire della nuova agevolazione fiscale, deve trattarsi dell'acquisto dei beni strumentali nuovi espressamente elencati nell'allegato A della legge di bilancio (e nell'allegato B per quanto riguarda i beni immateriali).

Gli investimenti devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2017. È possibile usufruire della nuova agevolazione anche per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2018, purché entro

⁷ Art. 1, c. da 4 a 7

⁸ Art. 10 del DL n. 83/2014

⁹ Decreto di cui all'art. 10, c. 4, del DL n. 83/2014.

¹⁰ Art. 1, c. 8

¹¹ Art. 164, c. 1, lett. b) del TUIR

¹² Art. 164, c. 1, lett. b-bis) del TUIR

¹³ Art. 1, c. da 9 a 11

¹⁴ Ns. circolare nr. 85 del 19/12/2016

il 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e che sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a € 500.000, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere / perito industriale / ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:

- possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui agli Allegati A/B;
- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

6 Credito ricerca & sviluppo¹⁵

È stato esteso fino al 2020 (in precedenza riguardava il periodo 2015-2019) il credito d'imposta spettante alle imprese che incrementano le spese e gli investimenti per la ricerca e lo sviluppo.

Il credito è riconosciuto a condizione che:

- le spese per attività di ricerca e sviluppo (R&S) del periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione siano complessivamente almeno pari a € 30.000;
- si realizzi un incremento delle spese in esame rispetto al triennio precedente.

Il credito è riconosciuto fino all'importo massimo annuo di € 20 milioni (in precedenza € 5 milioni), ed è conteggiato sul:

- 50% della spesa incrementale in strumenti ed attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali;
- 50% della spesa incrementale in personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo e contratti di ricerca stipulati con Università / Enti e organismi di ricerca / altre imprese.

Il credito può essere utilizzato in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi.

7 Contabilità semplificata per cassa¹⁶

A decorrere dall'1.1.2017, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio di cassa in luogo di quello di competenza. Quindi il reddito d'impresa sarà pari alla differenza tra l'ammontare dei ricavi ed altri proventi percepiti e quello delle spese sostenute.

A tale importo andranno aggiunti i redditi immobiliari, i redditi da autoconsumo, le plusvalenze, le sopravvenienze attive e sottratti gli ammortamenti, le minusvalenze e le sopravvenienze passive; le rimanenze iniziali e finali non rileveranno più ai fini della determinazione del reddito.

La nuova regola per la determinazione del reddito d'impresa varrà anche per la determinazione della base imponibile IRAP.

Ricordiamo che i limiti di ricavi¹⁷, il cui mancato superamento consente alle imprese individuali / società di persone, la tenuta della contabilità semplificata, sono i seguenti:

- € 400.000 per attività di prestazioni di servizi;
- € 700.000 per le altre attività.

Al fine di poter determinare correttamente il reddito d'impresa i soggetti che adottano la contabilità semplificata dovranno utilizzare appositi registri (per gli incassi ed i pagamenti), ovvero dovranno esprimere specifiche opzioni per dei sistemi di registrazione alternativi leggermente

¹⁵ Art. 1, c. 15 e 16

¹⁶ Art. 1, c. da 17 a 23

¹⁷ Art. 18, c. 1, DPR n. 600/73

semplificati, che consentiranno comunque di determinare il reddito in base al nuovo principio di cassa. Con un apposito DM verranno definite le modalità attuative.

È consentito ai soggetti che sono al di sotto dei limiti sopra citati di poter optare per il regime di contabilità ordinaria (potendo così determinare il reddito d'impresa in base al principio di competenza). L'opzione ha effetto fino a revoca, con un periodo minimo di 3 anni.

8 Il “Gruppo IVA”¹⁸

È stata introdotta nell'ordinamento IVA la disciplina del “Gruppo IVA”¹⁹ (alternativo alla liquidazione IVA di gruppo²⁰) utilizzabile a decorrere dal 2018. Possono partecipare al Gruppo IVA i soggetti passivi IVA stabiliti in Italia che rispettano i vincoli: finanziario, economico e organizzativo.

Il Gruppo IVA si costituisce a seguito di una specifica opzione esercitata da tutti i soggetti passivi IVA per i quali ricorrono i predetti vincoli.

9 Vendite giudiziarie – agevolazioni fiscali nei trasferimenti immobiliari²¹

Sono state apportate delle modifiche alla norma²² che prevede delle agevolazioni fiscali per i soggetti che acquistano nell'ambito delle vendite giudiziarie (procedure giudiziarie di di espropriazione forzata immobiliare²³ e procedure di vendita immobiliare fallimentare²⁴).

La norma²⁵ ora prevede che i soggetti che svolgono attività d'impresa che acquistano nell'ambito delle vendite giudiziarie la proprietà o diritti reali su beni immobili e dichiarano di trasferirli entro 5 anni (in luogo degli attuali 2), possono beneficiare delle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di € 200. In mancanza del ritrasferimento entro il quinquennio (in luogo dell'attuale biennio), le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono dovute nella misura ordinaria con la sanzione del 30% oltre agli interessi di mora.

La norma²⁶ prevede inoltre che la medesima agevolazione (imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa) si applichi anche nel caso in cui l'acquirente dell'immobile all'asta giudiziaria o in sede di vendita fallimentare sia un soggetto privato, purché in possesso delle condizioni di “prima casa”²⁷.

Le disposizioni in esame hanno effetto per gli atti emessi fino al 30.6.2017²⁸.

10 Versamento ritenute operate dai condomini²⁹

Le ritenute alla fonte (4%) operate da un condominio, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto / opere / servizi, effettuate nell'esercizio d'impresa, vanno versate quando il relativo ammontare raggiunge l'importo di € 500³⁰.

Il condominio, ove non sia raggiunto il predetto limite, è comunque tenuto al versamento delle ritenute entro il 30.6 / 20.12 di ogni anno.

18 Art. 1, c. da 24 a 31

19 “TITOLO V-bis” nel DPR n. 633/72 – dall'art. 70-bis in avanti

20 Art. 73, c. 3 DPR n. 633/72

21 Art. 1, c. 32

22 Art. 16 del DL n. 18/16

23 Libro III, titolo II, capo IV c.p.c.

24 Art. 107 del RD 267/42, cosiddetta Legge Fallimentare

25 Art. 16, c. 1 e 2 del DL n. 18/16

26 Art. 16, c. 2-bis del DL n. 18/16

27 di cui alla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86

28 Art. 16, c. 3 del DL n. 18/16

29 Art. 1, c. 36

30 Nuovo c. 2-bis dell'art. 25-ter del DPR n. 600/73

11 Agenti di commercio: aumento importo deducibile canoni di noleggio³¹

È stato incrementato ad € 5.164,57 il limite di rilevanza fiscale dei veicoli a favore degli agenti di commercio in caso di noleggio a lungo termine³².

12 Riduzione del canone RAI³³

Per il 2017 il canone di abbonamento RAI per uso privato è ridotto ad € 90 (in precedenza € 100).

13 Abolizione IRPEF coltivatori diretti / IAP³⁴

Per il triennio 2017-2019 i redditi agrari e domenicali dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP)³⁵, iscritti nella previdenza agricola, non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEF.

14 Percentuali di compensazione bovini / suini³⁶

È previsto che con un apposito DM sarà adottato entro il 31.1.2017 l'aumento della percentuale di compensazione utilizzabile da parte dei produttori agricoli in regime speciale IVA relativamente alle cessioni di bovini e suini.

In particolare, per il 2017, la percentuale applicabile agli animali vivi della specie bovina e suina può essere definita in misura non superiore al 7,7% (rispetto all'attuale 7,65%) e all'8% (rispetto all'attuale 7,95%).

15 Ripristino agevolazioni territori montani³⁷

Dal 1.1.2017, tornano applicabili le agevolazioni (relative all'imposizione indiretta) per i trasferimenti di fondi rustici siti in territori montani³⁸: il trasferimento a qualsiasi titolo di fondi rustici siti in territori montani, se operato a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate va assoggettato a:

- imposta di registro fissa (200,00 euro);
- ipotecaria in misura fissa (200,00 euro);
- esenzione dall'imposta catastale.

16 Associazioni sportive dilettantistiche – aumento dei limiti per accesso al regime forfettario³⁹

A decorrere dal 2017 è stato aumentato a € 400.000⁴⁰ (in precedenza € 250.000) il limite dei proventi derivanti dalle attività di natura commerciale da rispettare da parte delle associazioni sportive dilettantistiche per l'accesso al regime forfettario di determinazione del reddito e dell'IVA previsto dalla L. 398/91.

17 Investimenti in start-up e PMI innovative⁴¹

Innanzitutto è stata messa a regime, a partire dal 2017, la disciplina fiscale di favore prevista per i soggetti che investono in start up innovative, che quindi spetterà per gli anni a venire senza limiti di tempo.

31 Art. 1, c. 37

32 Modifica all'art 164, c. 1, lett. b) del TUIR

33 Art. 1, c. 40

34 Art. 1, c. 44

35 Di cui all'art. 1, D.Lgs. n. 99/2004

36 Art. 1, c. 45

37 Art. 1, c. 47

38 Di cui all'art. 9 co. 2 del DPR 601/73.

39 Art. 1, c. 50

40 Modifica all'art. 90, c. 2, Legge n. 289/2002

41 Art. 1, c. 66 e 67

Sono state aumentate dal 2017 le detrazioni / deduzioni a favore di coloro che investono in start-up innovative⁴².

In particolare sono state aumentate dal 19% al 30% la percentuale per il calcolo della detrazione dall'imposta per i soggetti IRPEF e dal 20% al 30% la percentuale per la deduzione dal reddito per i soggetti IRES.

La nuova aliquota riguarda anche le start up innovative a vocazione sociale e quelle che commercializzano esclusivamente prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, per le quali la normativa prevedeva aliquote maggiorate pari al 25% di detrazione e 27% di deduzione del reddito.

Sempre a decorrere dall'anno 2017, viene raddoppiato, portandolo a € 1.000.000, il limite massimo di investimento su cui calcolare la detrazione d'imposta per i soggetti IRPEF.

18 Atto costitutivo start up innovativa⁴³

È ora previsto che l'atto costitutivo di una start-up innovativa è esente dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

19 Transazione fiscale nelle procedure concorsuali – possibilità di falcidia dell'IVA⁴⁴

Con una modifica alla Legge Fallimentare⁴⁵ è prevista ora la possibilità da parte di un'impresa in difficoltà finanziaria di presentare una domanda di concordato preventivo proponendo il pagamento parziale del debito IVA.

20 Regime speciali per i lavoratori “rimpatriati”⁴⁶

Sono state apportate modifiche alla norma che prevede agevolazioni fiscali per i lavoratori che rivestono una qualifica per la quale sia richiesta alta qualificazione o specializzazione o che rivestano ruoli direttivi e che, non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato e si impegnano a rimanervi⁴⁷.

Le principali modifiche, in vigore dal 2017, sono le seguenti:

- la disposizione di favore viene estesa ai lavoratori autonomi;
- i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo concorreranno alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare (in luogo dell'attuale 70%);
- l'agevolazione in misura pari al 50% si applica, per i periodi d'imposta dal 2017 al 2020, anche ai lavoratori dipendenti che nel 2016 hanno trasferito la propria residenza nel territorio dello Stato e ai soggetti che hanno esercitato l'opzione prevista per i lavoratori rimpatriati⁴⁸.

21 Regime fiscale agevolato per i nuovi residenti⁴⁹

È previsto⁵⁰ che le persone fisiche, che trasferiscono la residenza in Italia, possono optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva (forfetaria) sui redditi prodotti all'estero, a condizione che non siano state residenti in Italia per un periodo almeno pari a 9 anni nel corso dei 10 precedenti quello di validità dell'opzione.

⁴² Sono state apportate modifiche all'art. 29 del DL n. 179/2012

⁴³ Art. 1, c. 69

⁴⁴ Art. 1, c. 81

⁴⁵ È stato riscritto l'art. 182-ter della L.F. (RD n. 267/42)

⁴⁶ Art. 1, c. 150-151

⁴⁷ Art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015

⁴⁸ Art. 16, c. 4 del D.Lgs. n. 147/2015

⁴⁹ Art. 1, c. da 152 a 159

⁵⁰ Nouvo art. 24-bis del TUIR

22 Premi produttività⁵¹

È stata confermata l'agevolazione relativa all'assoggettamento all'imposta sostitutiva del 10% delle somme erogate a titolo di premi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, con le seguenti novità:

- l'importo massimo complessivo lordo è di € 3.000 (in precedenza € 2.000); tale limite è aumentato fino a € 4.000 (in precedenza € 2.500) per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro;
- si fa esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2016 hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente non superiore ad € 80.000 (in precedenza € 50.000).

23 Riduzione aliquota "Gestione separata INPS"⁵²

Dal 2017 è prevista la riduzione al 25% dell'aliquota applicabile ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS, non iscritti ad altra gestione obbligatoria e non pensionati.

24 Erogazioni liberali a istituti tecnici superiori⁵³

Sono state previste le seguenti nuove agevolazioni fiscali:

- detrazione IRPEF del 19% per le erogazioni liberali a favore degli istituti tecnici superiori di cui al DPCM 25.1.2008⁵⁴;
- deducibilità delle spese di cui al punto precedente nel limite del 2% del reddito d'impresa, nella misura massima di € 700.000 annui⁵⁵.

25 Esonero contributivo per i nuovi coltivatori diretti / IAP⁵⁶

Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura è previsto l'esonero (per un periodo massimo di 36 mesi) dal versamento del 100% dell'accredito contributivo IVS, a favore dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP):

- di età inferiore a 40 anni;
- iscritti nella previdenza agricola dall'1.1 al 31.12.2017.

L'esonero, decorsi i primi 36 mesi, è riconosciuto per un massimo di 12 mesi nel limite del 66% e per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi nel limite del 50%.

Tale agevolazione è stata estesa ai coltivatori diretti / IAP di età inferiore a 40 anni, iscritti nella previdenza agricola nel 2016 le cui aziende sono ubicate in territori montani e nelle aree agricole svantaggiate.

26 Premio nascita⁵⁷

È riconoscimento dal 2017 un premio alla nascita o all'adozione di un minore pari a € 800. Il premio:

- non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF;
- è corrisposto, su richiesta della futura madre, dall'INPS in un'unica soluzione al compimento del settimo mese di gravidanza / atto dell'adozione.

⁵¹ Art. 1, c da 160 a 162

⁵² Art. 1, c. 165

⁵³ Art. 1, c. 294

⁵⁴ Art. 15, c. 1, lett. i-octies) del TUIR

⁵⁵ Art. 100, c. 2, lett. o-bis) del TUIR

⁵⁶ Art. 1, c. 344 e 345

⁵⁷ Art. 1, c. 353

27 Buono nido⁵⁸

Con riferimento ai nati dall'1.1.2016 viene riconosciuto un buono di € 1.000 a base annua e parametrato a 11 mensilità, per il pagamento delle rette dell'asilo nido pubblico / privato. Il bonus è previsto anche per le forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini con età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.

Il buono è corrisposto dall'INPS (dal 2017) al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione che attesti l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche / private.

28 Lotteria degli scontrini⁵⁹

Dal 1.1.2018 i soggetti privati che acquistano beni / servizi (al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arte o professione) presso esercenti che hanno optato per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti con una lotteria nazionale, comunicando il proprio codice fiscale all'esercente stesso che lo riporterà nello scontrino / ricevuta fiscale.

Quanto sopra trova applicazione anche con riferimento agli acquisti dei soggetti privati certificati da fattura, i cui dati siano trasmessi telematicamente dall'esercente all'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, è stato disposto che la lotteria collegata allo scontrino fiscale:

- deve prevedere l'aumento della probabilità di vincita del 20% per le transazioni effettuate mediante strumenti che consentono il pagamento con carta di debito / credito.
- è attuata, a partire dal 1.3.2017, in via sperimentale limitatamente agli acquisti di beni / servizi effettuati da persone fisiche residenti in Italia mediante strumenti che consentono il pagamento con carta di debito / credito.

Entro il 1.3.2017 il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) dovrà emanare il Regolamento attuativo.

29 Nuova “Imposta sul Reddito d'Impresa” - IRI⁶⁰

È stata introdotta a decorrere dal 1.1.2017 l'“Imposta sul Reddito d'Impresa” (IRI) nella misura fissa del 24%⁶¹. La nuova imposta è applicabile alle imprese individuali ed alle società di persone in contabilità ordinaria ed anche alle srl “trasparenti”⁶². Il regime IRI prevede un sistema di tassazione analogo a quello previsto per l'IRES in capo alle società di capitali, e precisamente:

- il reddito prodotto dall'impresa non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF dell'imprenditore / collaboratore familiare / socio ma viene assoggettato a tassazione “separata” con l'aliquota del 24%;
- le somme che l'imprenditore / collaboratore familiare / socio preleva dall'impresa sono tassate in capo agli stessi con le regole ordinarie IRPEF, con la possibilità di dedurre le stesse dal reddito d'impresa.

Il sistema di tassazione “IRI” è opzionale. L'opzione ha durata quinquennale ed è rinnovabile e va esercitata nella dichiarazione dei redditi con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione.

L'adozione del regime IRI non ha nessuna rilevanza ai fini previdenziali per i soggetti iscritti

⁵⁸ Art. 1, c. da 355 a 357

⁵⁹ Art. 1, c. da 540 a 544

⁶⁰ Art. 1, c. 547 e 548

⁶¹ Nuovo art. 55-bis del TUIR

⁶² Nuovo c. 2.bis dell'art. 116 del TUIR

all'INPS.

30 Riduzione agevolazione ACE⁶³

L'aliquota applicabile per il 2017 ai fini della determinazione del rendimento nozionale (c.d. deduzione ACE) è ridotta al 2,3%. A partire dal 2018 l'aliquota è fissata al 2,7%.

È stato inoltre previsto che, già dal periodo d'imposta 2016, le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria dovranno determinare l'agevolazione ACE con le regole applicabili dalle società di capitali, ossia in base all'incremento netto del patrimonio. Per tali soggetti è comunque previsto che, al fine della determinazione dell'agevolazione ACE, va considerata anche la differenza tra il patrimonio netto 2015 e il patrimonio netto 2010.

31 Rivalutazione terreni e partecipazioni⁶⁴

È stata riproposta la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di⁶⁵:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;

alla data dell'1.1.2017, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2017 il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva, pari all'8%.

32 Rivalutazione beni d'impresa⁶⁶

È stata riproposta la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni da parte delle società di capitali ed enti commerciali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2016 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2015 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2019) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- 16% per i beni ammortizzabili;
- 12% per i beni non ammortizzabili.

In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2020), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del

bene ante rivalutazione.

⁶³ Art. 1, c. da 550 a 553

⁶⁴ Art. 1, c. 554 e 555

⁶⁵ Con modifica all'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002

⁶⁶ Art. 1, c. da 556 a 564

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale afrancamento della riserva vanno versate in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.

Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

33 Assegnazione, cessione agevolata o trasformazione in società semplice⁶⁷

È stata riaperta la possibilità di assegnare / cedere in maniera agevolata i beni immobili e mobili ai soci⁶⁸. L'agevolazione è riconosciuta alle operazioni poste in essere dall'1.10.2016 al 30.9.2017 ed interessa le società di persone e le società di capitali che assegnano / cedono ai soci gli immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

Il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta va effettuato:

- nella misura del 60% entro il 30.11.2017;
- il rimanente 40% entro il 16.6.2018.

Quanto sopra è applicabile anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei citati beni che entro il 30.9.2017 si trasformano in società semplici.

34 Estromissione agevolata dell'immobile per le ditte individuali⁶⁹

È stata riaperta la possibilità di estromettere in maniera agevolata gli immobili da parte degli imprenditori individuali.

L'agevolazione è riconosciuta per gli immobili strumentali per natura⁷⁰ posseduti alla data del 31.10.2016 e:

- riguarda le estromissioni poste in essere dall'1.1 al 31.5.2017;
- richiede il versamento dell'imposta sostitutiva dell'8%:
 - nella misura del 60% entro il 30.11.2017;
 - il rimanente 40% entro il 16.6.2018.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

35 Note di variazione nelle procedure concorsuali⁷¹

Sono state abrogate le norme che prevedevano, nell'ambito delle procedure concorsuali, la possibilità di emettere la nota di variazione ai fini IVA a partire dalla data in cui l'acquirente / committente veniva assoggettato alla procedura. Di conseguenza la nota di variazione potrà essere emessa soltanto alla chiusura della procedura.

È stata inoltre abrogata la norma che prevedeva l'esonero, per l'acquirente / committente, di registrare la nota di credito ricevuta.

Le disposizioni abrogate sopra precisate, che erano state previste dalla Finanziaria 2016, pertanto non troveranno applicazione, posto che le stesse dovevano entrare in vigore dalle procedure concorsuali aperte dal 2017.

36 Detrazioni IRPEF per la frequenza scolastica⁷²

È stato previsto l'aumento del limite della detrazione IRPEF (19%) spettante per le spese di frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di se-

⁶⁷ Art. 1, c. 565

⁶⁸ Art. 1, c. da 115 a 120 della L. 208/2015

⁶⁹ Art. 1, c. 567

⁷⁰ Ex art. 43, c. 2 del TUIR,

⁷¹ Art. 1, c. 567

⁷² Art. 1, c. 617

condo grado del sistema nazionale di istruzione, che ora risulta pari a € 564 per il 2016, € 717 per il 2017, € 786 per il 2018 e € 800 per il 2019.

37 Bonus cultura per i diciottenni e bonus per l'acquisto di strumenti musicali⁷³

È prevista anche per il 2017 la concessione del c.d. “Bonus cultura”, usufruibile per fini culturali, dai soggetti che compiono 18 anni di età nell'anno 2017.

La Carta elettronica può essere utilizzata anche per l'acquisto di musica registrata e per l'acquisto di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

Entro il 30.1.2017 saranno apportate le opportune modifiche al regolamento attuativo⁷⁴.

È stato anche riproposto nel 2017 il contributo pari al 65% del prezzo per un massimo di € 2.500, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, a favore degli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Entro il 30.1.2017 l'Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative dell'agevolazione in esame.

38 Differimento dell'aumento delle aliquote IVA⁷⁵

È stato differito al 1.12.2018 l'aumento delle aliquote IVA:

- del 10% di 3 punti percentuali (13%);
- del 22% di 3 punti percentuali (25%);

Per quest'ultima aliquota del 25% è previsto un ulteriore aumento di 0,9 punti percentuali (25,9%) dall'1.1.2019.

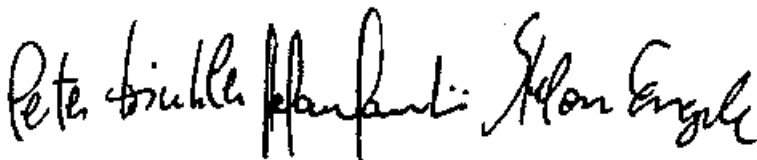
Pertanto per il 2017 le aliquote IVA sono confermate nella misura del 4%, 5%, 10% e 22%.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



⁷³ Art. 1, c. 626

⁷⁴ Di cui al DPCM n. 187/2016

⁷⁵ Art. 1, c. 631 e 632